

Rep. n.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E TUTTOE'VITA FONDAZIONE ETS PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE A CONFESSIONALE PRESSO GLI HOSPICES DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (OBLATE, SAN FELICE A EMA, SAN MARTINO DI EMPOLI, FIORE DI PRIMAVERA DI PRATO, LA LIMONAIA DI SPICCHIO)

Tra

L' Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", Codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Approvvigionamento Prestazioni, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____

e

La TuttoèVita Fondazione ETS di seguito denominata "Fondazione" con sede legale in Firenze, via Ciliegiole, 33 Pistoia- Cod fiscale e P.IVA n 94230160486 indirizzo pec: tuttovita@pec.it, nella persona di Guidalberto Bormolini, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso l'Ente;

Richiamate

- la Costituzione Italiana, in particolare l'art. 118 comma 4 che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- il DPCM 12 Gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 Maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- la Legge regionale n. 40-05 e s.m.i. che all'art. 17 ("Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale") prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- la Legge regionale n. 41-05 e s.m.i. che all'art 2 comma 3 ("Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" sancisce, al terzo comma, che la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato;
- il D. LGS. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- Il Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e s.m.i. inerente la tutela delle persone per il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- la Legge n. 196-03 Codice di trattamento dei dati personali così come modificato dal D.LGS n 101-2018;
- la Legge n 205 del 3 Dicembre 2021 di modifica del DLGS n 196/2003;
- la Delibera del Direttore Generale n. 179 del 30-01-19 “ Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati, responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni “;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 250 del del 28/02/2020 reca la disciplina del “Sistema aziendale Privacy. Adozione procedura violazione dei dati” (c.d. Data breach);

Premesso che

Il campo dell’Assistenza Spirituale in Cure Palliative è già da molti anni conosciuto e in grande evoluzione come luogo di incontro interdisciplinare e di integrazione delle dimensioni della trascendenza, largamente intesa, con le altre dimensioni della cura ma di fatto nella pratica clinica è stato valorizzato da pochi, infatti la visione integrale della cura che si prende in carico la persona nella sua interezza e integrità ha ancora necessità di essere approfondita.

La letteratura scientifica mostra l’importanza e attualità di un approccio di cura che sia integrale e quindi consenta di prendere in carico i pazienti e i loro caregiver nei loro bisogni globali, che includa quindi, oltre alla dimensione sociale, fisica, mentale anche quella spirituale.

Il suo riferimento principale è la sorgente dei valori personali dei soggetti coinvolti, e per questo necessita di un approfondimento del livello esistenziale in colui che cura e di uno spazio congruo, fisico, mentale e relazionale, in chi soffre.

La modalità operativa nell’accompagnamento della persona è espressamente aconfessionale, rispettosa perciò della sensibilità e del credo religioso del singolo.

L’Assistente Spirituale è una persona che si occupa di riconoscere e accogliere i bisogni spirituali di pazienti e famiglie per offrire loro un accompagnamento che tenga conto anche della dimensione interiore/spirituale e che si occupa inoltre di aiutare i membri dell’équipe a riconoscere tali bisogni nei pazienti e in sé stessi. Questa figura è importante per fornire supporto emotivo e spirituale e aiutare le persone a coltivare la propria dimensione nei momenti difficili, in particolare durante la malattia e nel fine vita.

TuttoèVita Fondazione ETS è iscritta al RUNTS al n.76880 del 17-03-2025.

Per quanto sopra esposto

- con Delibera del Direttore Generale n 61 del 22-01-2025 è stata indetta Manifestazione d’interesse rivolta all’individuazione di enti del terzo settore per coprogettazione per assistenza spirituale aconfessionale presso gli hospices dell’Azienda USL Toscana Centro (Oblate, San Felice a Ema, San Martino di Empoli, Fiore Di Primavera, La Limonaia di Spicchio);

- con Delibera del Direttore Generale n 158 del 11-02-2025 è stata nominata la Commissione di valutazione dell’unica istanza di interesse a svolgere le prestazioni previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse sopra detto pervenuta da parte di TuttoèVita Fondazione ETS;

- la Commissione di Valutazione riunitasi in data 19-02-2025, ha individuato l’associazione TuttoèVita per l’assistenza spirituale aconfessionale presso gli hospices dell’Azienda Usl

Toscana Centro (Oblate, San Felice a Ema, San Martino di Empoli, Fiore di Primavera di Prato, La Limonaia di Spicchio) attribuendo il massimo della valutazione prevista;

- in seguito a quanto sopra, è stato costituito un tavolo di co-progettazione per la stesura del programma delle attività previste nell'Avviso sopra citato;

- gli accordi di detto Tavolo vengono tradotti nelle disposizioni della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione che regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda USL Toscana Centro e TuttoèVita Fondazione ETS che insieme cooperano per garantire un servizio di pubblico interesse ovvero l'attività di assistenza spirituale aconfessionale ai pazienti nella fase terminale della loro malattia e ai loro familiari presso gli hospices dell' Azienda Usl Toscana Centro (Oblate, San Felice A Ema, San Martino Di Empoli, Fiore di Primavera di Prato, La Limonaia di Spicchio).

L'equipe multiprofessionale in hospice si arricchirà così anche di un'altra figura professionale qualificata che darà completezza e maggior significato alla umanizzazione delle cure.

Per quanto sopra, la Fondazione fornisce la sua attività di assistenza spirituale aconfessionale in accordo con il direttore della UFC Cure Palliative come meglio specificato nei seguenti articoli.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi come indicati al successivo art. 3 sono i pazienti ricoverati presso gli hospices aziendali e i loro caregiver.

Art. 3 - Attività, modalità di svolgimento, finalità e tempistiche.

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione proprio personale con specifica competenza e preparazione garantendo che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano idonei allo svolgimento dell' attività di assistenza spirituale aconfessionale come di seguito specificata.

La Fondazione svolge le attività previste nella presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Fondazione si impegna a comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della collaborazione al Responsabile della UFC Cure Palliative i nominativi del personale impegnato nell'attività in questione e eventuali variazioni inerenti numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito alle medesime.

In caso di assenza dell'Assistente Spirituale dovrà essere informato il Responsabile dell' hospice di riferimento e il coordinatore infermieristico dell' hospice stesso.

L'assistenza spirituale aconfessionale presso gli hospices aziendali consente di prendere in carico i pazienti e i loro caregiver nei loro bisogni globali includendo, oltre alla dimensione sociale, fisica, mentale anche quella spirituale.

L'Assistente Spirituale espletterà esclusivamente le attività di seguito elencate:

- avere un approccio aconfessionale;
- partecipare alle riunioni in equipe (briefing in orario di presenza);
- offrire supporto ai singoli membri dell'equipe;
- offrire momenti condivisi e guidati di riflessione ai componenti dell'equipe sui temi inerenti la dimensione spirituale;
- organizzare percorsi formativi volti ad accrescere le conoscenze dei membri dell'equipe sui temi legati alla dimensione spirituale per accrescere la capacità di resilienza dell'equipe e di accoglienza dei bisogni spirituali dei pazienti.

Gli obiettivi della assistenza spirituale che si possono così raggiungere, intesi anche come indicatori di efficienza, efficacia e di risultato sono:

- rilevare la presenza di bisogni spirituali (nei pazienti e nei familiari) e prendersene cura facendo ricorso a strumenti specifici quali ascolto e meditazione;
- prendersi cura dell'equipe;
- mantenere una non confessionalità di mandato senza indurre in alcun modo ai pazienti una specifica fede religiosa;
- svolgere l'attività in accordo con il direttore UFC Cure Palliative.

Gli obiettivi sopra elencati sono misurabili attraverso un report dei pazienti e caregiver presi in carico validato periodicamente (trimestrale).

L'Assistente Spirituale svolgerà la sua attività con il seguente calendario:

- n. 10 ore alla settimana in ogni hospice articolate in n. 2 giorni alla settimana - o alla mattina o al pomeriggio - per 5 ore.

Non è previsto che l'Assistente Spirituale svolga attività di tirocinio formativo rivolta ad operatori formati in tema di assistenza spirituale.

Art 4 - Personale e rapporti con l'Azienda USL Toscana Centro

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Fondazione assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento all'art. 1176 Codice Civile e s.m.i.

Il personale della Fondazione che presta le attività dedotte nella presente convenzione non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda.

Dalla collaborazione fra la citata Fondazione e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro.

L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra la Fondazione e i professionisti dalla medesima impiegati per lo svolgimento del servizio in questione.

La Fondazione deve dotare gli Assistenti Spirituali di un tesserino di riconoscimento riportante la definizione del ruolo professionale svolto, il nome dell'Assistente e l'iniziale del cognome, in ottemperanza alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Art.5 - Adempimenti in materia di sicurezza

Ai fini dell'applicazione del D.LGS n 81/2008 e s.m.i. la Fondazione dichiara di aver preso

conoscenza e di aver informato il proprio personale dei rischi presenti e delle misure di protezione e prevenzione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il "Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana e di prevenzione incendi per imprese e soggetti esterni" disponibile in formato elettronico nel sito web aziendale: <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on - line: Home - Aziende Sanitarie- portale delle Aziende Sanitarie - Tecnico Amministrativo - Informativa di Sicurezza. La Fondazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal citato D.LGS n 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi di interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli o ridurli.

L'Azienda si impegna, qualora richiesto, a mettere a disposizione le proprie strutture competenti per le attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente di sorveglianza sanitaria specifica.

L'Azienda si impegna altresì a fornire al personale della Fondazione i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Modalità di informazione e comunicazione

L'Azienda e la Fondazione di comune accordo individuano la seguente modalità di informazione:

- tramite l'indicatore di processo: Scheda.

L'informazione della presenza dell'Assistente Spirituale deve essere data al paziente dal responsabile dell'hospice e dall'infermiere. L'utilizzo della Scheda garantisce l'avvenuta segnalazione del paziente e il monitoraggio di coloro che saranno presi in carico dall'Assistente Spirituale.

La Scheda prevede il nome del paziente e i caregivers eventualmente coinvolti, rispettando la normativa vigente in tema di trattamento dati personali, la data di ingresso in hospice e l'eventuale numero di incontri con l'Assistente Spirituale.

Inoltre, L'Azienda e la Fondazione di comune accordo individuano la seguente modalità di comunicazione:

- informazione verbale all'Assistente Spirituale da parte del personale aziendale dell'hospice sui nuovi ricoverati.

Art. 7- Monitoraggio e valutazione

L'Azienda e la Fondazione si accordano sui seguenti indicatori di processo (monitoraggio):

- La verifica dello svolgimento delle prestazioni e la valutazione della loro qualità è assegnata al Direttore della UFC Cure Palliative;
- Registro delle presenze in hospice dell'Assistente Spirituale;
- Report dei pazienti e caregiver presi in carico validato periodicamente (trimestrale) (vedi art.3)

La misurazione dei risultati ottenuti nello svolgimento delle attività convenzionate rispetto agli obiettivi prefissati sarà effettuata sulla base della valutazione degli indicatori di efficacia e efficienza meglio specificati all'art.3.

Valutazione d'impatto:

- Rapporto tra pazienti e caregivers contattati e pazienti ricoverati;

- Rapporto tra pazienti e caregivers presi in cura e pazienti contattati.

Art. 8 - Gratuità dell'accordo convenzionale

Le attività oggetto della presente convenzione sono effettuate dalla Fondazione a titolo gratuito.

Art. 9 - Coperture assicurative

La Fondazione attesta di aver assicurato il personale volontario contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.LGS 117-17 e s.m.i.

Gli oneri per l'assicurazione sono a carico dell'Azienda che provvede a rimborsarli dietro presentazione di nota di rimborso spese da parte della Fondazione che si impegna a produrre copia delle polizze assicurative alla SOC Approvvigionamento prestazioni.

La Fondazione solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività convenzionali.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

L'Azienda e la Fondazione si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente accordo contrattuale nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 e s.m.i., dal D. LGS n 196/2003 così come modificato dal D.LGS del 10 agosto 2018 n 101, dalla Legge n. 205/2021 e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.LGS 33/13 e s.m.i.).

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici precisando che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche e di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2 - sexies e seguenti del D.LGS 196/03 e ss.mm.ii.

Ove per le attività oggetto del presente accordo sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli relativi a categorie particolari (art 9 par 1 del GDPR citato), da parte della Fondazione, l'Azienda, quale titolare del trattamento designa la Fondazione medesima quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art 28 GDPR 679/2016 e s.m.i., giusto atto di nomina allegato E) al presente atto.

Il trattamento dei dati personali da parte della Fondazione per finalità diverse rispetto a quelle consentite da questo accordo o dalla normativa richiamata al primo comma del presente articolo, è vietata.

Le parti si atterranno altresì, a quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n 250 del 28-02-2020 avente ad oggetto "Sistema aziendale privacy: adozione procedura violazione dati" nell'eventualità che avvenga accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata e l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati" (cd. Data breach)

Art. 11 - Inadempienze, Sospensione, Recesso, Risoluzione

1. Inadempienze

Nel caso di osservazioni e/o riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda e al perdurare delle difformità da quanto previsto nelle disposizioni convenzionali o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente- l'Azienda ha facoltà di recedere dalla presente convenzione., dandone comunicazione scritta alla Fondazione con un preavviso di almeno 90 giorni.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui a quanto richiesto. Al termine di tale periodo, qualora si verifichi il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la medesima si intenderà automaticamente risolta.

3. Recesso

Qualora la Fondazione intenda recedere dall' accordo convenzionale deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC alla Fondazione con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell'Azienda.

Infine, l'Azienda può recedere in caso di perdurante inadempienza da parte della Fondazione come contemplata al numero 1 del presente paragrafo.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda;
- perdita dei requisiti da parte della Fondazione: qualora la Fondazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o sia soggetta a provvedimenti di revoca o sospensione che ne precludano la partecipazione alla presente convenzione.

La risoluzione avrà effetto immediato dalla data della comunicazione formale da parte dell'Azienda.

La Fondazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari , con un preavviso mediante PEC - salvo causa di forza maggiore - di 90 giorni.

5. Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Fondazione;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Prevenzione della corruzione e trasparenza - Codici di comportamento - Conflitto di interessi

L'Azienda e la Fondazione si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e s.m.i. e successivi decreti attuativi) e quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato nella sezione "[Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Documenti di programmazione strategico-gestionale](#)" del sito dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'Azienda e la Fondazione si impegnano a rispettare quanto contenuto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 11-01-23 pubblicati nella sezione "[Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e codice di condotta / Codice di comportamento](#)" del sito dell'Azienda USL Toscana Centro .

L' Azienda e la Fondazione dichiarano di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che potrebbero influenzare il corretto svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione.

Art.13 - Incompatibilità - Pantouflage - Whistleblowing

La Fondazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei propri operatori che agisce sotto la sua direzione si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge n 412/91 art 4 comma 7 nonché alla Legge n 662/96 art. 1 commi 5 e 19.

La Fondazione dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D.LGS. 165/2001 e s.m.i. (c.d. pantouflage).

La Fondazione si impegna a fornire tutti i dati, documenti e informazioni necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e sm.i.

L'Azienda e la Fondazione si impegnano inoltre al rispetto della normativa in materia di Whistleblowing di cui al D.LGS n 24/2023 e smi.

Nella sezione "[Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Whistleblowing](#)" del sito dell'Azienda USL Toscana Centro, sono disponibili le informazioni e la modulistica per segnalare eventuali violazioni in conformità a quanto previsto dal citato Decreto Legislativo.

Art.14 - Decorrenza e durata

Le parti convengono che il presente accordo ha validità di due anni dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Alla scadenza, dopo verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto per un ulteriore anno.

Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art 15 - Responsabili della convenzione

Sono individuati come Responsabili dell'accordo convenzionale:

Per l'Azienda USL Toscana Centro:

Il Direttore UFC Cure Palliative
Dr Andrea Messeri

Per TuttoèVita Fondazione ETS

Il Legale rappresentante
Prof. Guidalberto Bormolini

Art 16 - Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione, che consta di n. 9 pagine, sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della arte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 commi 4 e 5 del D. LGS n. 117/17 e s.m.i

Art. 17 - Foro competente

L'Azienda e la Fondazione concordano nella risoluzione bonaria e/o amministrativa di qualsiasi controversia derivante da presente convenzione.

In caso contrario, le Parti eleggono, quale Foro esclusivamente competente, il Foro di Firenze.

Art. 18- Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Art. 19- Sottoscrizione

Il presente accordo viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, mediante apposizione di firma digitale elettronica come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D. D.LGS n 82 del 7/3/05 e ss.mm.ii. con D. LGS n 179 del 22/8/16 e con D.LGS n 217 del 13/12/17).

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni
Dssa Maria Antonietta Ciardetti

Per TuttoèVita Fondazione ETS

Il Legale rappresentante
Prof. Guidalberto Bormolini